

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4272 del 24/07/2025
Oggetto	D. LGS. N. 152/2006, ART. 208 COMMA 15 - DITTA VETRUCCI S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA (PC) VIA STRADELLA N. 10. AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO MOBILE DI TRATTAMENTO/RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4430 del 23/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventiquattro LUGLIO 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

D. LGS. N. 152/2006, ART. 208 COMMA 15 - DITTA VETRUCCI S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA (PC) VIA STRADELLA N. 10. AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO MOBILE DI TRATTAMENTO/RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI.

LA DIRIGENTE

Preso atto che con Legge 30/07/2015, n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 07/04/2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) - oggi Servizio - dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (Arpae).

Richiamati

- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- il D.M. n. 127/2024 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006";
- la L. 07 agosto 1990, n. 241 - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Vista l'istanza, presentata dalla ditta Vetrucchi S.r.l. con nota del 08/05/2025 (assunta al prot. Arpae n. 86559 in data 09/05/2025), per ottenere l'autorizzazione alla gestione dell'impianto mobile per il trattamento/recupero di rifiuti speciali non pericolosi di natura inerte denominato SANDVIK modello QE241 n° di serie A18QE241004.

Viste altresì

- la nota di questo Servizio, prot. n. 91492 del 16/05/2025, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo relativo all'istanza medesima, sono stati richiesti i pareri ed è stata convocata la Conferenza di Servizi;
- la nota di questo Servizio, prot. n. 103320 del 09/06/2025, con la quale è stato trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi;
- la nota pervenuta dall'AUSL di Piacenza, acquisita al prot. Arpae n. 112087 del 20/06/2025, con cui è stato trasmesso il parere di competenza, con prescrizioni.

Preso atto che la Ditta è in possesso della certificazione ISO 14001/2015 - rilasciata dall'organismo di certificazione Business System Certification Pty, Ltd. (BCert) (Registrazione n° 000462-1-IT-1-QES con scadenza 06/11/2025).

Atteso che

- i codici di rifiuti già autorizzati al recupero ricadono tra le tipologie ammissibili per la produzione di aggregato recuperato ai sensi del D.M. 127/2024;
- l'istruzione operativa sulla gestione dei rifiuti in ingresso risulta inserita nell'Elenco delle procedure e informazioni documentate del Sistema Integrato" e si ritiene possa soddisfare i contenuti previsti dal DM 127/24 in ordine alle verifiche previste in Allegato 1 al Decreto stesso.

Visto il verbale della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 30/05/2025, nel quale la stessa si è espressa favorevolmente all'accoglimento dell'istanza di che trattasi.

Avuto presente che la ditta Vetrucchi S.r.l. risulta altresì iscritta ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell'"Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa" della Prefettura di Piacenza – Ufficio Territoriale del Governo (cd. White List) con iscrizione attualmente in fase di aggiornamento (valida anche oltre la scadenza fino all'esito definitivo dell'istruttoria).

Dato atto che la ditta Vetrucchi S.r.l. ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento all'istanza sopra citata.

Ritenuto che, sulla base dell'esito istruttorio, si possa procedere al rilascio alla ditta Vetrucchi S.r.l. dell'autorizzazione per la gestione di un impianto mobile di trattamento rifiuti non pericolosi assumendo il presente provvedimento.

Dato atto che

- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
- la titolare della Responsabilità del Procedimento è la dott.ssa Claudia Salati, Titolare dell'incarico di funzione "Autorizzazioni complesse (PC)" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Arpae Piacenza;
- la Responsabile del procedimento e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012.

Su proposta della Responsabile del procedimento,

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa di

1. **accogliere** l'istanza del 08/05/2025 (assunta al prot. Arpae n. 91492 in data 16/05/2025) ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., della ditta Vetrucchi S.r.l. (C.F./P.I. 00151860335), con sede legale in Comune di Lugagnano val d'Arda (PC) via Stradella n. 10, per la gestione di un impianto mobile di recupero di rifiuti speciali non pericolosi;
2. **stabilire** che, in conseguenza di quanto sopra esposto, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

2.1 - Prescrizioni di carattere generale

- a) l'attività di trattamento, consistente nell'operazione di trattamento/recupero (R5), potrà essere effettuata esclusivamente con l'impianto indicato in istanza: SANDVIK modello QE241 n° di serie A18QE241004;
- b) la tipologia dei rifiuti per i quali è ammesso il trattamento/recupero con operazioni R5 (che non dovranno contenere in nessun caso amianto) è quella dei rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 184 - comma 3 - del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., individuabili all'allegato "D" della Parte Quarta del medesimo Decreto Legislativo con i seguenti codici EER e per i quantitativi riportati in tabella:

Codice EER	Descrizione
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407
010409	Scarti di sabbia e argilla
010410	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407
010413	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407
101201	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
101206	Stampi di scarto
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi dalle voci 101309 e 101310

Codice EER	Descrizione
120117	Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116 costituiti esclusivamente da sabbie abrasive di scarto
170101	Cemento
170102	Mattoni
170103	Mattonelle e ceramica
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi dalla voce 170106
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301
170504	Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503, escluse quelle provenienti da siti di bonifica
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507;
170904	Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903

- c) il quantitativo annuo complessivo di rifiuti ammesso per le operazioni di recupero R5 è pari a **600.000 t**;
- d) in merito ai rifiuti di cui al cod. EER 170504 (terre e rocce da scavo), secondo quanto disposto dal D.M. n. 127/2024, gli stessi dovranno provenire da attività di costruzione e demolizione escludendo pertanto terreni e rocce provenienti da siti contaminati, sottoposti a procedura di bonifica;
- e) prima di dare inizio alle singole campagne di attività sul territorio nazionale e fatta salva la necessità di verificare l'eventuale assoggettabilità delle stesse a VIA/screening, dovrà comunicare, almeno 20 giorni prima dell'installazione dell'impianto, all'Arpae (in Emilia Romagna) o alla Regione/Provincia (nei casi in cui non siano intervenuti specifici atti di delega), al Comune ed all'AUSL competenti, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività complete di una planimetria, con l'individuazione dell'esatta ubicazione dell'impianto mobile rispetto al posizionamento degli stoccaggi delle varie tipologie di rifiuti, con l'indicazione della zona di quarantena, ove allocare il materiale già trattato in attesa delle verifiche analitiche, del materiale End of Waste e le modalità di stoccaggio dei rifiuti generati dall'attività, nonché la zona di stoccaggio dei materiali EoW non conformi;
- f) l'attività di trattamento potrà essere svolta solo presso i produttori o i detentori dei rifiuti o nel luogo dove si effettua il recupero/smaltimento degli stessi rifiuti;
- g) l'impianto dovrà essere installato e gestito conformemente a quanto indicato nelle relazioni tecniche e secondo quanto specificamente previsto e comunicato per ciascuna singola campagna di attività anche in relazione all'esatta identificazione del luogo di posizionamento. Nel territorio della provincia di Piacenza il luogo di posizionamento dovrà risultare idoneo in base alle apposite previsioni di settore; in ogni altra parte del territorio nazionale dovranno essere rispettate le previsioni localizzative eventualmente ivi previste;
- h) la Ditta è tenuta a verificare preventivamente la natura e la classificazione dei rifiuti oggetto del trattamento. In particolare, nel caso in cui la transcodifica preveda "codici specchio" (contenenti nella voce descrittiva la frase "diversi da...") riferiti a rifiuti pericolosi, la Ditta dovrà attivare prima dell'inizio della campagna, presso il produttore (detentore) del rifiuto, le opportune verifiche analitiche utili a comprovare la corretta "classificazione" dei suddetti rifiuti;
- i) i rifiuti dovranno essere stoccati in modo distinto, immediatamente identificabili mediante l'apposizione di idonea cartellonistica riportante il codice EER e tenuti ben separati dalle zone di accumulo dei rifiuti trattati/materiali End of Waste;
- j) devono essere annotati, su apposito registro di produzione con fogli numerati e vidimato da Arpae, i dati essenziali di ogni campagna di trattamento e in particolare:

1. ragione sociale del committente;
 2. ubicazione del cantiere;
 3. data inizio e termine della campagna;
 4. estremi dei documenti comprovanti la non pericolosità dei rifiuti (da tenere in allegato);
 5. estremi nulla osta ex art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06;
 6. codici EER e quantitativo di rifiuto trattato;
 7. n. del lotto di end of waste prodotto, le date di avvio e termine della sua produzione e la relativa quantità;
 8. estremi dei rapporti di prova eseguiti sull'end of waste;
 9. destinazione d'uso del materiale End of Waste ottenuto;
- k) i rifiuti speciali derivanti dall'attività di trattamento (ferro, vetro, carta, plastica, legno, ecc.) dovranno essere raccolti in appositi contenitori, gli stessi andranno gestiti secondo le modalità ed i tempi del "deposito temporaneo" di cui all'art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e successivamente dovranno essere avviati al recupero o allo smaltimento, a cura del produttore o detentore, presso impianti autorizzati;
- l) le singole sostanze contenute negli aggregati recuperati devono essere registrate secondo quanto previsto dal regolamento REACH nel caso non risultino esenti ai sensi della stessa normativa o non siano già state registrate da altri soggetti;
- m) i rifiuti oggetto di trattamento o prodotti non devono generare percolamenti; in ogni caso dovranno essere adottate misure idonee al loro eventuale contenimento quali, ad esempio, installazione dell'impianto su area pavimentata e regimata, presenza di contenitori a tenuta corredati da idonei sistemi di raccolta per liquidi, ecc.;
- n) qualora nello svolgimento delle campagne di attività possano originarsi acque reflue, dovrà essere prodotta apposita istanza di autorizzazione per lo scarico delle medesime, fermo restando la possibilità della gestione come rifiuto liquido;
- o) l'attività di trattamento da svolgere con l'impianto mobile in argomento deve avvenire evitando la formazione di emissioni in atmosfera; a tal fine la Ditta deve porre in essere tutte le misure e gli accorgimenti ritenuti necessari al loro contenimento;
- p) durante lo svolgimento delle campagne di attività devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico-sanitario;
- q) al termine di ciascuna campagna di attività dell'impianto mobile, dovrà essere effettuato il ripristino dello stato dei luoghi, le cui modalità dovranno essere descritte nella comunicazione di campagna.

2.2 - Specifiche prescrizioni per le operazioni di recupero (R5) allo scopo di ottenere materiali EoW (aggregato recuperato) ai sensi del D.M. n. 127/2024:

- a) la cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184 ter, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, i rifiuti individuati nella tabella di cui al precedente punto 2.1, dovrà avvenire nel pieno rispetto di quanto stabilito dal D.M. del 28 giugno 2024, n. 127 e in particolare secondo quanto disposto dall'art. 3 per i criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, dall'art. 4 per gli scopi specifici di utilizzo e dall'art. 5 per la dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni;
- b) ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 127/2024, deve essere applicato un sistema di gestione della qualità idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri del decreto stesso;
- c) dovrà essere comunicata tempestivamente ad ARPAE ogni variazione (rilascio, rinnovo, decadenza, modifica, ecc.) riguardante le certificazioni UNI EN ISO;

- d) il rispetto dei criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto è attestato dal produttore mediante dichiarazione di conformità, redatta per ogni lotto di materiale EoW prodotto, resa secondo il modello riportato nell'Allegato 3 e in osservanza di quanto indicato nell'art. 5 del D.M. n. 127/2024;
- e) ciascun lotto di aggregato potrà essere costituito da un quantitativo massimo di 3000 m³ e dovrà essere stoccato in modo distinto ed immediatamente identificabile;
- f) i rifiuti oggetto di recupero, sottoposti a verifiche risultate non conformi alle caratteristiche prestazionali indicate nelle norme tecniche di utilizzo (es. rispetto della presenza di materiale estraneo, ...), potranno essere oggetto di ulteriore trattamento/recupero mediante lo stesso impianto. Qualora invece non vengano rispettati i requisiti di qualità ambientale al D.M. n. 127/2024, gli stessi dovranno essere conferiti come rifiuti a idonei impianti autorizzati alla loro gestione. In ogni caso dovrà essere garantita la tracciabilità dei lotti risultati non conformi e delle successive operazioni di recupero o smaltimento effettuate sui medesimi (mediante apposite annotazioni sul registro cronologico di carico e scarico e sul "registro di produzione").
- 3. stabilire** inoltre che la comunicazione relativa a campagne di attività da svolgere nel territorio di altre province dovrà essere inviata per conoscenza anche all'Arpae di Piacenza;
- 4. stabilire** infine che ai sensi dell'art. 208, comma 11, lettera g), del D. Lgs. n. 152/2006 – il titolare della presente autorizzazione dovrà prestare, entro il termine di **90 giorni dalla data di adozione del presente atto**, pena la revoca dell'autorizzazione stessa in caso di inadempienza, una garanzia finanziaria a copertura dei costi di smaltimento e/o recupero degli eventuali rifiuti rimasti all'interno dell'impianto o di bonifica che si rendesse necessaria dell'area e delle installazioni fisse e mobili, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni anzidette, nel periodo di validità della garanzia stessa;
- 5. quantificare** la garanzia finanziaria di cui sopra, a termini dell'art. 5 - punto 5.4 della deliberazione G.R. n. 1991 del 13/10/2003, in € 150.000,00 (€ 250.000,00 per impianti mobili di smaltimento e recupero di rifiuti con riduzione del 40%, qualora e fino a che la Ditta risulti in possesso di certificazione ISO 14001) e di specificare che la garanzia stessa potrà essere costituita nei seguenti modi, così come previsto dall'art. 1 della Legge 10/06/1982, n. 348:
- da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827 e successive modificazioni, da versare presso la Tesoreria di Arpae gestita dall'UNICREDIT S.p.a., via Ugo Bassi 1, Bologna;
 - da fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12/03/1936, n. 375, e successive modificazioni;
 - da polizza rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate al rilascio di polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi ed iscritte all'Albo IVASS;
- 6. dare atto** che la suddetta garanzia finanziaria dovrà essere inviata a questa Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Arpae di Piacenza indicando come **soggetto beneficiario l'Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna - via Po 5 - 40139 BOLOGNA (P.IVA/C.F. - 04290860370)**;
- 7. evidenziare** che la scadenza della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di 2 anni (quindi fino al **09/05/2037**);
- 8. precisare** che qualora si verifichi l'utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria, la garanzia stessa, in caso di continuazione dell'attività, dovrà essere ricostituita a cura della Ditta autorizzata, nella stessa entità di quella originariamente determinata con il presente atto autorizzativo;
- 9. riservarsi** la facoltà di chiedere, prima della scadenza dei termini, il prolungamento della validità della garanzia medesima qualora emergano, a seguito delle verifiche attuate dalle

autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alla suddetta attività di smaltimento;

- 10. dare atto** che il titolare della presente autorizzazione è tenuto al rispetto di quanto previsto dagli artt. 189, 190 e 193 del D. Lgs. n. 152/2006 (MUD, registri di carico/scarico e formulari di identificazione);
- 11. trasmettere** copia del presente provvedimento, oltre che alla Ditta, al Comune di Castel San Giovanni (PC), al Servizio Territoriale dell'Arpae – Distretto di Fiorenzuola d'Arda, al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza, per opportuna conoscenza e per l'eventuale attività di controllo;
- 12. rendere noto** che:
 - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di Arpae;
 - il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza;
 - le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;
 - avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla piena conoscenza da parte dell'interessato, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data.

Firmata digitalmente
dal Dirigente
ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Piacenza
(Dr.ssa Anna Callegari)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.